

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3161

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato NAPOLITANO FRANCESCO**

*Presentata il 13 maggio 1966*

**Modifica al secondo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, riguardante il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, riguardante il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ha stabilito che, nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, potessero concorrere i tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle stesse armi in ausiliaria, cessati dal servizio permanente effettivo per età i quali, alla data del 1° gennaio 1963, non avessero superato i limiti di età, indicati all'articolo 12 per il grado da essi rivestito.

Nell'immissione nel ruolo speciale unico, per determinare l'anzianità da attribuire agli ufficiali provenienti dall'ausiliaria è stato tenuto conto del grado e dell'anzianità posseduti al 1° gennaio 1963.

Qualora il grado posseduto a tale data fosse conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumevano anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado, trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente.

Da ciò è venuta a risultare una situazione di carriera veramente difficile per gli ufficiali immessi nel ruolo, che avevano ottenuto la promozione a maggiore nella posizione ausiliaria in quanto, per effetto del vigente metodo comparativo, ai fini dell'avanzamento da capitano a maggiore, gli ufficiali in ausiliaria avevano dovuto sostare vari anni sul quadro di avanzamento senza essere promossi al grado superiore. Ciò in dipendenza dalla clausola limitativa di cui all'articolo 110 della

legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.

Detto articolo stabilisce che l'ufficiale in ausiliaria che sia stato giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado e di pari anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Attraverso il gioco degli scavalcamenti, dato il metodo comparativo, molti maggiori, immessi nel ruolo speciale unico, si sono visti scavalcati e superati, in grado e in anzianità, da molti loro dipendenti, ora tenenti colonnelli.

Per effetto di un'ulteriore immissione nel ruolo speciale unico di altri 95 tenenti colonnelli, avvenuta nel maggio 1965, il fatto si è ulteriormente aggravato. Alcuni di questi alla costituzione del ruolo speciale unico (1° gennaio 1963) rivestivano il grado di capitano e poi, tenenti colonnelli con anzianità 31 dicembre 1964 sono transitati — nel maggio 1965 — nel ruolo speciale unico.

La legge 18 novembre 1964, n. 1249, si riprometteva di far recuperare, almeno in parte, ai capitani di fanteria gli anni trascorsi in più rispetto ai colleghi delle altre armi nei gradi di ufficiali inferiori.

Poiché la suddetta legge è entrata in vigore dal 1° gennaio 1964, i capitani, aventi venti e più anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, sono stati tutti promossi con anzianità 1° gennaio 1964.

È risultato quindi un nuovo appiattimento delle anzianità di maggiore, in quanto i capitani, con anzianità da sottotenenti 1940-41 hanno assunto, nel grado di maggiore, l'anzianità di quelli, aventi novembre-dicembre 1944.

In conseguenza di ciò e per effetto della citata legge n. 1249, vi sono ufficiali dello stesso ruolo speciale unico che non hanno

ottenuto nessun beneficio dai provvedimenti disposti, mentre sono stati dalla stessa danneggiati perché superati o raggiunti, in grado ed anzianità, da ufficiali meno anziani di loro.

Allo scopo di eliminare in parte gli inconvenienti anzidetti, è stata predisposta la unita proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il 2° comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249 è così modificato:

« Con effetto dal 1° gennaio 1966, il 2° comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

I maggiori ed i capitani del Ruolo speciale unico delle armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado.

Possono altresì essere valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiali inferiori ed i maggiori che abbiano compiuto, complessivamente, almeno 25 anni di permanenza nei gradi di ufficiali inferiori e di maggiori, indipendentemente dagli anni di permanenza nello stesso grado di maggiore ».

### ART. 2.

La spesa di lire 20.000.000 sarà sostenuta con i normali stanziamenti di bilancio.